

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**LAZIO – ROMA**

**Ricorso ex art. 116 c.p.a.**

Per la sig.ra **Palmina Caprarelli**, (C.F. CPRPMN86C63G838I) nata a Pontecorvo (FR), il 23.03.1986 e residente a Ventotene, in via Calarossano n. 15, rappresentata e difesa dall'**Avv. Roberto Malzone** (C.F. MLZRRT85A05A091O), che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione inerente al presente giudizio al seguente numero di FAX 06-32628833 e indirizzo PEC *avvmalzoneroberto@pec.it* ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Cicerone n. 49 come da mandato in calce al presente atto;

*- ricorrente*

**CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio VI-Ambito Territoriale Roma**, in persona del Direttore *p.t.*, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *p.t.*, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

*- resistenti*

**E NEI CONFRONTI DI**

- **Sig. Parlato Domenico**, (C.F. PRLDNC60P27B077I), residente in Via Giuseppe Di Vittorio 17, Aprilia (LT);

*- controinteressato*

**PPER L'ACCERTAMENTO**

- dell'illegittimità del tacito diniego formatosi in ordine all'istanza di accesso agli atti del 25.01.2022 con la quale si chiedeva di accedere, mediante visione ed estrazione di copie, a tutti gli atti ed i documenti inerenti la procedura di valutazione e di declassamento in II<sup>a</sup> fascia, di nomina e di assegnazione di ruolo ed a tutti gli atti connessi, nonché ai *curricula* di tutti i candidati indicati nella predetta istanza, in quanto ancora inseriti in I<sup>a</sup> fascia;

**PER LA CONDANNA**

dell'Amministrazione a:

- consentire l'accesso mediante visione ed estrazione di copie dei provvedimenti richiesti.

## FATTO

1. La Sig.ra Palmira Caprarelli, laureata in infermieristica, sin dal 2014 ha prestato attività di insegnamento presso vari Istituti per la supplenza a lunga durata, essendo inserita nella I fascia della GPS, in virtù dell'esperienza acquisita, pur in assenza di titolo abilitativo.
2. Con Decreto prot. n. 26790 del 30.08.2021, del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VI - Ambito Territoriale Roma, è stata disposta l'esclusione dalla I fascia dei GPS degli aspiranti candidati a supplenza a tempo determinato privi del titolo di abilitazione all'insegnamento, con ricollocazione degli stessi nella II fascia laddove in presenza dei requisiti richiesti.
3. Inoltre, con successivo provvedimento del Dirigente prot. n. 30190 del 29.09.2021, è stato altresì specificato che *“all’esito delle operazioni di nomina effettuate attraverso la piattaforma INS, gli aspiranti di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di Roma per le classi di concorso B003, B012, B014, B015, B016, B017, B019, B020, B021, B022, B023, B024, BB02, sono stati individuati per il conferimento di incarichi a tempo determinato dalla 1^ fascia GPS ancorché declassati nella 2^ fascia delle GPS in virtù dei provvedimenti prot. n. 25092 del 10/08/2021, prot. n. 25895 del 17/08/2021 e prot. n. 26790 del 30/08/2021 di questo Ufficio” .... “confermati presso le sedi già assegnate in quanto sarebbero comunque ricaduti in turno di nomina perché utilmente collocati nella 2^ fascia delle predette graduatorie”, mentre “... alcuni dei docenti di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, non possiedono il titolo richiesto ovvero, in ragione della corretta collocazione nella 2^ fascia delle GPS, non sarebbero ricaduti in turno utile di nomina e che, pertanto, l’individuazione per il conferimento di incarico a tempo determinato di cui al provvedimento prot. n. 27675 del 6/9/2021 disposta nei loro confronti, deve essere annullata”.*
4. Conseguentemente, la sig.ra Caprarelli, in assenza del titolo abilitativo, è stata esclusa dalla prima fascia ed in data 30.09.2021 è stata decretata la risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Superiore Rosario Livatino di Palestrina, decorrente dal 7.09.2021 al 31.08.2022.

5. Tuttavia, dall'analisi degli elenchi contenenti i candidati inclusi in I<sup>a</sup> fascia, allegati ai Decreti ministeriali, è emerso che alcuni colleghi dell'interessata, pur non possedendo il titolo abilitativo ed avendo la medesima esperienza della stessa, risultano inseriti ancora in I<sup>a</sup> fascia e non hanno subito il declassamento.

6. Alla luce di quanto sopra, la sig.ra Caprarelli, in data 25.01.2022, con l'ausilio del proprio difensore di fiducia, formalizzava istanza di accesso agli atti della procedura di valutazione dei candidati ammessi e non alla I<sup>a</sup> fascia, nonchè ai *curricula* dei sopraindicati soggetti, in quanto non declassati, onde verificare eventuali illegittimità nella compilazione delle graduatorie, con evidente disparità di trattamento.

## DIRITTO

### **I. ILLEGITTIMITA' DEL DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI – VIOLAZIONE ARTT. 22 E SS L. 241/90 E ARTT. 24 E 113 COSTITUZIONE.**

7.– L'atteggiamento tenuto dall'Amministrazione configura un illegittimo diniego di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/90.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza (*cfr. T.A.R. Torino, Sez. I, 23 maggio 2014, n.932; TAR Lazio, Roma, Sez. II°-bis, 1 aprile 2015, n. 4909; Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2016, n. 4067*).

L'esercizio del suddetto diritto può essere compreso esclusivamente nelle ipotesi indicate dal legislatore, ovvero secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute all'articolo 24 (Esclusioni dal diritto di accesso) della citata legge sul procedimento amministrativo.

Il comma 7 dell'art. 24, l. 241/90, quale diretta espressione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, prevede che “*deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici*”: la norma esprime il fondamento costitutivo del diritto all'accesso previsto dalla legge generale sul procedimento amministrativo (sul punto *ex plurimis: Tar Toscana, sent. n. 200/2017; Cons. Stato, Sez. VI, 30 marzo 2017, n. 1457; Cons. Stato, Sez. V, 29 agosto 2016, n. 3714; Cons. Stato, Sez. VI, 28 luglio 2016, n. 3409; Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 2016, n. 3045; Cons. Stato, Sez. VI, 6 luglio 2016, n. 3003; Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1435*).

*Secondo la giurisprudenza maggioritaria, “Il diritto di accesso va riconosciuto a chiunque possa dimostrare che gli atti procedurali oggetto dell’accesso siano idonei a produrre effetti diretti o indiretti nei propri confronti (Cfr. ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 3 agosto 2010 n. 5173; Cons. Stato, Sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1492; Cons. Stato A. P. 24 aprile 2012, n. 7). In sostanza, l’amministrazione che ha formato o detiene la documentazione amministrativa richiesta non può negare o limitare l’ostensione se non per motivate e congrue esigenze di riservatezza (cfr. ex multis Tar Lazio, Roma, Sez. III, 5 novembre 2009 n.10838; Cons. Stato, Sez. 254 febbraio 2014, n. 863; Cons. Stato, Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1978; Cons. Stato, Sez. V, 24 aprile 2015, n. 2096), che nel caso in esame, non sussistevano minimamente.*

La legge, pertanto, garantisce agli interessati la possibilità di prendere visione degli atti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per tutelarsi davanti alle sedi competenti. Non v'è dubbio che, nella fattispecie concreta, la ricorrente aveva tutto l'interesse a prendere visione dei documenti inerenti la procedura di valutazione e declassamento in II<sup>a</sup> fascia, di nomina e assegnazione di ruolo ed a tutti gli atti connessi, nonché ai curricula di tutti i candidati indicati nell'istanza, in quanto, diversamente da quanto disposto nei suoi confronti, questi sono ancora inseriti in I<sup>a</sup> fascia. E' quindi evidente l'interesse e il diritto della ricorrente all'esame dei documenti amministrativi in questione, sia per comprendere la sua esatta e meritevole collocazione in graduatoria a seguito del declassamento subito, sia per verificare eventuali disparità di trattamento ai suoi danni.

**8.** Di tutto ciò la ricorrente, nella propria istanza di accesso, ha offerto ampia evidenza, laddove ha motivato la propria richiesta di accesso, la propria qualifica, indicando puntualmente l'interesse attuale, diretto e concreto fatto valere. A fronte di tale formulazione dell'istanza, all'Amministrazione non residuava alcuno spazio per decidere se sussisteva o meno la possibilità di avanzare tali tutele, anche perché, come sopra ricordato, l'interesse che costituisce presupposto del diritto d'accesso riconosciuto dall'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 non coincide con l'interesse a ricorrere, ma è nozione più ampia; con la conseguenza che, l'azione prevista dall'art. 25 l. n. 241/1990 non è preclusa dalla circostanza che gli atti oggetto della domanda d'accesso siano divenuti definitivi ed inoppugnabili (ex multis, Cons. St., sez. VI,

20-11-2001, n. 5873). Sulla base di tali considerazioni risulta evidente l'illegittimità del diniego e/o silenzio serbato sull'istanza di accesso ai documenti.

9. Appare evidente che il descritto atteggiamento si pone anche in palese contrasto con i principi costituzionali di buona amministrazione, di imparzialità e ragionevolezza. Se, infatti, l'amministrazione avesse consentito all'istante di visionare la documentazione, questa avrebbe sicuramente evitato l'instaurazione del presente ricorso, potendo valutare l'esistenza o meno di una lesione dei propri interessi giuridicamente rilevanti.

10. Sul punto è doveroso riportare alcuni stralci della sentenza del Tar Toscana n. 200/2017 secondo cui: *“Si tratta di acquisizioni consolidate ed ormai note (o almeno dovrebbero esserlo secondo criteri di perizia ed intelligenza) dopo quasi un ventennio di esperienze e affermazioni giurisprudenziali, che qui è inutile ripetere e dalle quali emerge un principio di fondo che dovrebbe guidare tutti i funzionari e dirigenti pubblici, la cui osservanza **eviterebbe una mole cospicua di inutile contenzioso, come quello presente.** Tale principio può sintetizzarsi in ciò: **l'accesso è la regola ed il rifiuto è l'eccezione**, da dimostrare sempre e comunque con chiara, esauriente e convincente motivazione. Corollario di tale regole è che il silenzio serbato su istanze d'accesso è ipotesi ancor più eccezionale, da circoscrivere in ambiti limitatissimi di domande palesemente pretestuose, incerte, vaghe, emulative. **Si tratta di regole semplici e fondamentali**, ispirate, secondo l'ormai noto insegnamento dei giudici amministrativi, a valori fondanti di qualsiasi vera democrazia in cui la burocrazia è al servizio del cittadino e non di se stessa, secondo una logica perversa di autoreferenzialità in base alla quale il cittadino è suddito e non referente dell'azione amministrativa”.*

11. Si è concretizzata, inoltre, la violazione del principio di correttezza e lealtà, nonché la sussistenza degli elementi, costitutivi della colpa, di negligenza, imprudenza e imperizia che hanno costretto, senza ragione alcuna, un cittadino a sopportare i costi di un processo per potersi vedere riconosciute le proprie ragioni elementarmente accoglibili.

L'eventuale ostensione in giudizio dei succitati documenti non farebbe venire meno l'illegittimità del comportamento tenuto.

**P. T. M.**

Si chiede che codesto ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia:

- **accogliere**, il presente ricorso e, accertata l'illegittimità del tacito diniego formato sull'istanza di accesso agli atti del 25.01.2022, ordinare all'Amministrazione l'esibizione della documentazione richiesta o l'accesso alla stessa mediante visione ed estrazione di copia.

- **nominare**, sin d'ora, un commissario *ad acta* affinché provveda in luogo dell'Amministrazione in caso di perdurante inerzia nel garantire l'accesso agli atti.

Con riserva di agire per il risarcimento dei danni subiti e *subendi*.

Vinte le spese e le competenze di lite.

Ai sensi del D.P.R. 115/02, trattandosi di rito speciale, si dichiara che il contributo unificato da versare è pari a € 300,00.

Roma, 24.03.2022

***Avv. Roberto Malzone***